

Codice A1406C

D.D. 11 agosto 2025, n. 485

Accreditamento provider di formazione anno 2025 - rinnovo accreditamento standard provider "Inforcoop Ecipa Piemonte S.c.r.l." e accreditamento nuovo provider provvisorio "Prohealth STP S.r.l."



ATTO DD 485/A1406C/2025

DEL 11/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: Accreditamento provider di formazione anno 2025 – rinnovo accreditamento standard provider “Inforcoop Ecipa Piemonte S.c.r.l.” e accreditamento nuovo provider provvisorio “Prohealth STP S.r.l.”

Visto il decreto legislativo 229/99, di modifica al D.L.vo 502/92, nel quale, all’art. 16 quater, si ribadisce la necessità, per gli operatori sanitari, di partecipare alle attività di formazione continua, considerato requisito indispensabile per svolgere la propria attività professionale;

Viste le indicazioni emanate in materia di Educazione Continua in Medicina dalla Conferenza Stato Regioni in data 5 novembre 2009, e successivo Regolamento applicativo del 13 gennaio 2010, nonché dagli accordi Stato regioni del 19 aprile 2012 e del 2 febbraio 2017;

Considerato che la Conferenza Stato Regioni stabilisce, tra l’altro, che debba essere istituito un albo regionale dei provider di formazione;

Visto che con Determina Dirigenziale n. 1002 del 16/12/2011, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 7-2208 del 22 giugno 2011 di approvazione del disegno regionale per la formazione continua in sanità e dei relativi organismi di governo, così come modificata dalla D.G.R. n. 10 -3399 del 18 giugno 2021, dal mese di gennaio 2012 si è dato avvio all’accreditamento dei provider pubblici e privati;

Che con la stessa Determina Dirigenziale n. 1002 del 16/12/2011 veniva demandata ad ulteriori atti dirigenziali l’autorizzazione periodica ad operare, in qualità di provider di formazione, ai richiedenti l’accreditamento regionale;

Vista la D.G.R. n. 21-778 del 20/12/2019 di approvazione del manuale di accreditamento dei provider pubblici e privati e dei nuovi criteri per l’assegnazione dei crediti per le attività formative ECM, sulla base dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017;

Visto che l’allegato 1 (“Manuale di Accreditamento provider pubblici e privati”) alla su citata D.G.R. n. 21-778 del 20/12/2019, al paragrafo 5 “Il processo di accreditamento”, definisce che:

il provider può avviare il processo di Accredитamento Standard presentando domanda 90 giorni prima della scadenza dell'accreditamento provvisorio e la procedura di Accredитamento Standard si conclude entro ulteriori 90 giorni dal ricevimento della domanda;

l'Accreditamento Standard ha una durata di 4 anni e in tale periodo l'Ente Accreditante verifica il possesso dei requisiti attraverso visite ispettive in loco, dall'esito delle quali, in caso di rilievo di gravi non conformità, può derivare la revoca del Provider;

la domanda di rinnovo dell'accreditamento standard deve essere presentata 90 giorni prima della scadenza dell'accreditamento stesso, e la procedura di rinnovo dell'accreditamento standard si conclude entro ulteriori 90 giorni dal ricevimento della domanda;

Vista la domanda di rinnovo dell'accreditamento standard, presentata entro i termini previsti dall'allegato 1 alla D.G.R. n. 21-778 del 20/12/2019, da parte del provider n. 321: "Inforcoop Ecipa Piemonte S.c.r.l.", cat. C2 (Privato: Ente/organismo privato non erogatore di Prestazioni sanitarie), con sede legale in Torino, via Livorno 49;

Preso atto che il su citato provider non presenta "non conformità", come da verifica effettuata dalla Segreteria Scientifica ECM regionale;

Vista la richiesta di accreditamento provvisorio presentata dalla Società "Prohealth STP S.r.l.", per tutte le tipologie formative e per tutte le professioni ECM e non ECM;

Ritenuto il su citato provider "Prohealth STP S.r.l." idoneo all'accreditamento provvisorio dalla Segreteria Scientifica ECM;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.01, n. 165;
- L.R. 23 del 28/07/2008, articoli 17 e 18;
- D.lgs. n. 229/99, di modifica al D.lgvo 502/92;
- Accordi Stato Regioni del 5 novembre 2009, del 19 aprile 2012 e del 2 febbraio 2017;
- DGR n. 7 -2208 del 22/06/2011;
- D.G.R. n. 10 -3399 del 18 giugno 2021;
- D.D. n. 1002 del 16/12/2011;
- D.G.R. n. 21-778 del 20/12/2019;

determina

- di approvare, per i motivi di cui in narrativa, il rinnovo dell'accreditamento standard, a decorrere dall'adozione del presente provvedimento, al provider "Inforcoop Ecipa Piemonte S.c.r.l.";

- di accreditare in via provvisoria, per i motivi di cui in narrativa, il provider “Prohealth STP S.r.l.”, per tutte le tipologie formative e per tutte le professioni ECM e non ECM;
- di inserire il su citato provider nell’albo regionale dei provider di formazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 della Statuto regionale e della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 15, 26 e 27 del D.Lvo 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR)

Firmato digitalmente da Mario Raviola